

Corte di Cassazione IV sez. penale – 3 giugno 2008, n. 22154 – Pres. Marino – Rel. Marzano

Condotta colposa – imprevedibilità dell'evento – superamento limiti di velocità – art. 141 cod. strad. – obblighi di sicurezza imposti al conducente – stato di necessità – non configurabilità

Il conducente del veicolo è tenuto ad adottare tutte quelle misure che risultino idonee ad evitare "ogni pericolo a persone o cose".

In tal modo, non è sufficiente ad escludere la responsabilità colposa dello stesso il mero rispetto del limite di velocità imposto, essendo al contrario doveroso procedere anche a velocità minore, al fine di compiere tutte quelle manovre rese necessarie ad evitare ostacoli imprevedibili.

Non è mai ravvisabile lo stato di necessità, ove l'agente abbia colposamente provocato lo stato di pericolo.